

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 MAG. 2001

=====

ADDI' **29 MAG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: Augello - Gargano - Saponaro

DELIBERAZIONE N° 748

Oggetto: Atto di adesione al Consorzio "Ateneo" Ateneo consorzio Col. Rom.



OGGETTO: Atto di adesione al Consorzio "Ateneo".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro

CONSIDERATO che nel marzo 1999 i Comuni di Amalfi e Valmontone hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per individuare nuove occasioni occupazionali nei settori del cinema, televisione, audiovisivi, multimedialità e musica, con la possibilità di stabilire rapporti di collaborazione con altri enti pubblici, università e istituzioni e aziende pubbliche e private;

RILEVATO che nel mese di ottobre 99 il Comune di Amalfi ha chiesto agli enti territoriali (Regione Campania, Regione Lazio e provincia di Salerno) e alle tre Università (Salerno, Napoli Federico II e "La Sapienza" di Roma) di partecipare ad un consorzio che renda permanente lo svolgimento di corsi specialistici, mentre tale richiesta viene inoltrata anche alla Rai S.p.A, nell'ambito del suddetto protocollo d'intesa;

CONSIDERATO che il Consorzio "Ateneo" definisce soci promotori : il comune di Amalfi e la Provincia di Salerno, d'intesa con l'Università di Salerno-Dipartimento di matematica e informatica, l'Università di Napoli "Federico II-Dipartimento di Filosofia, la Regione Campania, l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma-Centro interfacoltà Teatro Ateneo, il Comune di Valmontone, la Regione Lazio, la RAI spa;

RILEVATO che il Consorzio "Ateneo" ha le finalità di realizzare progetti formativi e di alta formazione mirati alla preparazione e all'aggiornamento di figure professionali necessarie nei settori del cinema, della televisione, dei beni culturali, dello spettacolo e della multimedialità soprattutto per compiti tecnici e di ricerca, direttivi e manageriali;

VISTI gli atti di partecipazione o di adesione dei seguenti Enti:

- Università degli studi di Salerno. Dipartimento di Matematica e Informatica. Adesione al Consorzio "Ateneo". Seduta del Consiglio di Dipartimento del 6.9.2000. Verbale 11/2000.
- Università degli studi di Roma "La Sapienza". Seduta del 20.7.2000. Partecipazione alla costituzione del "Consorzio di alta formazione e ricerca applicata per i beni culturali della televisione, del cinema, della musica e della multimedialità-Ateneo".
- Università di Napoli "Federico II". Adunanza del 29.5.2000. Adesione al Consorzio "Ateneo".
- Comune di Amalfi. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 4.3.2000. Approvazione Statuto Consorzio.
- Provincia di Salerno. Deliberazione del Consiglio Provinciale ^{Azz} 13.3.2000. Adesione al Consorzio e approvazione dello Statuto.
- Comune di Valmontone. Delibera del Consiglio Comunale ^{26 Azz} 31.1.2000. Costituzione Consorzio "Ateneo"; Approvazione dello Statuto; impegno della somma di £ 35.000.000 .
- Provincia di Roma, su invito del Comune di Valmontone; Deliberazione della Giunta Provinciale, 12.12.2000. Adesione al Consorzio. Accettazione dello Statuto. 100 milioni come quota di partecipazione.

RITENUTO opportuno e utile, per le finalità finora espresse, deliberare l'adesione alla partecipazione da parte della Regione Lazio;

RITENUTO pertanto necessario prendere atto, per approvazione, dello Statuto del Consorzio "Ateneo" allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO necessario destinare, con successiva determinazione dipartimentale, la somma di £.100.000.000 , pari a Euro 51.645,68, quale quota spettante di adesione al consorzio, da imputare al Capitolo di spesa della Presidenza, n. 11214;




DELIBERA

1. Di approvare l'adesione della Regione Lazio al Consorzio "Ateneo", consorzio di alta formazione e ricerca applicata per i beni culturali, della televisione, del cinema, della musica e della multimedialità con sede ad Amalfi.
2. Di prendere atto per accettazione dello Statuto del predetto Consorzio.
3. Di destinare la somma di £. 100.000.000, pari a Euro 51645,68, quale quota di partecipazione della Regione Lazio al Consorzio "Ateneo", che andrà ad integrare il fondo consortile già costituito.
4. Alla copertura della spesa si provvederà con successiva determinazione dipartimentale, imputando la medesima al Capitolo della Presidenza "Spese per l'adesione ad Enti ed organismi che presentano interesse per la Regione" (cap. 11214) -

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n.127/97

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



15 GIU. 2001

ALLEG. alla DELIB. N. 468
DEL 29 MAG. 2001

Cur


ATENEIO

**Consorzio di Alta Formazione e di Ricerca Applicata per i Beni Culturali
della Televisione, del Cinema, della Musica e della Multimedialità**

*Promosso
dai Comuni di Amalfi e Valmontone,
dalla Provincia di Salerno,
dalle Regioni Campania e Lazio*

*con la partecipazione
della Università di Salerno,
della Università di Napoli "Federico II",
della Università di Roma "La Sapienza"*

*con la presenza qualificata
della RAI S.p.A.*



Per Copia Conforme

qu

A

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SOCI

Art. 1 Denominazione

E' costituito il Consorzio "ATENEO" al fine di svolgere attività per l'alta formazione e per la ricerca applicata nel settore dei Beni Culturali, in particolare della Televisione, del Cinema, della Musica e della Multimedialità.

Esso è costituito in forma di consorzio con attività esterna a norma dell'art. 2602 e seguenti del codice civile e, con riferimento alla partecipazione delle università, dei principi di autonomia e di collaborazione con enti pubblici e privati sanciti dallo Statuto accademico nonché dagli altri principi normativi vigenti in materia; esso potrà beneficiare di tutti i finanziamenti e le agevolazioni previste dalla normativa vigente e futura a sostegno delle iniziative produttive e di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico.

In particolare esso è un soggetto a prevalente partecipazione pubblica costituito tra imprese e enti pubblici, nel rispetto, tra gli altri, dei criteri soggettivi di cui al D.L. 297/99 sulla ricerca industriale.

Art. 2 Sede – Durata

La sede del Consorzio è Amalfi in via delle Cartiere, ed in via provvisoria presso il Comune di Amalfi, piazza Municipio. Eventuali altre sedi secondarie potranno essere istituite in altre località con delibera del Consiglio di amministrazione. Il Consorzio ha durata di venti anni e potrà essere prorogato alla scadenza. Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili in qualsiasi forma ai soci.

Art. 3 Soci

Nell'ambito dell'iniziativa di cui all'art. 1, il Comune di Amalfi, in qualità di ente proponente, ha ritenuto di collegare il suo impegno con quello analogo del Comune di Valmontone attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa, firmato ad Amalfi il 7 marzo 1999, al fine di determinare una opportuna sinergia tra le due Città, e rispettivamente le Province, le Regioni, e le Università, le Scuole speciali e Centri di cultura e di ricerca pubblici e privati esistenti sul territorio, in collegamento con società ed imprese operanti nel settore del Cinema, della Televisione, dei Beni Culturali, del Turismo, dello Spettacolo e della Multimedialità.

Art. 4 Soci promotori

Il Consorzio è promosso dal Comune di Amalfi e dalla Provincia di Salerno, di intesa con l'Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Matematica ed Informatica, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Filosofia, la Regione Campania - Assessorato al Turismo, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Centro Interfacoltà Teatro Ateneo, il Comune di Valmontone, la Regione Lazio - Assessorato alla Cultura, la RAI S.p.A.

Art. 5 Soci altri

Possono far parte del Consorzio, oltre ai soci elencati all'art. 4, imprese e loro consorzi, altri enti pubblici e territoriali, nonché altri enti pubblici e privati di ricerca, altre università, i centri di alta formazione pubblici e privati nonché altra organizzazione ed istituzione a carattere nazionale ed internazionale che abbia svolto e svolga attività connessa ai compiti elencati nel successivo art 6

E' preclusa comunque l'adesione o la permanenza nel Consorzio di soggetti la cui partecipazione possa determinare da parte del Consorzio la perdita dello status di soggetto ammissibile, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti europei oppure del D.L. 297/99 - Ricerca Industriale e norme successive modificative, attuative o collegate.

Art. 5 bis Partecipazione delle Università al Consorzio

La partecipazione delle Università al Consorzio è regolata dai principi e dalle disposizioni di cui al vigente Statuto accademico. In coerenza con le relative disposizioni in tema di decentramento

Per Copia Conforme

Aeu

funzionale, la partecipazione delle Università avviene secondo il criterio generale di struttura scientifica ed accademica istituzionalmente interessata.

In particolare per la Università di Salerno è il Dipartimento di Matematica ed Informatica, per l'Università "Federico II" di Napoli è il Dipartimento di Filosofia, e per l'Università "La Sapienza" di Roma è il Centro Teatro Ateneo.

La partecipazione accademica al Consorzio ha finalità di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico e non ha scopo di lucro. E' escluso qualsiasi contributo obbligatorio, e non volontario, di danaro a carico delle Università.

Eventuali specifiche prestazioni di ricerca, alta formazione o consulenza commissionata dal Consorzio ai Dipartimenti o al Centro Teatro Ateneo ovvero ad altri Dipartimenti Universitari dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie delle Università.

Si fanno salve comunque tutte le modalità e possibilità partecipative, anche in materia di contributi materiali ed in denaro, aperte alle Università dall'evoluzione normativa e regolamentare in materia.

Il Consorzio, in quanto soggetto di ricerca industriale e di alta formazione, può avvalersi della collaborazione professionale e dell'attività diretta dei docenti universitari, secondo le normative stabilite dal D.L. 297/99 e disposizioni successive modificative, attuative o collegate anche di regolamenti o statuti universitari.

TITOLO II - FINALITA' ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art 6 - Finalità del consorzio

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e realizzare progetti formativi e di alta formazione mirati alla preparazione ed all'aggiornamento di figure professionali necessari nei settori del cinema, della televisione, dei beni culturali, dello spettacolo e della multimedialità soprattutto per compiti tecnici e di ricerca, direttivi e manageriali.

Il Consorzio ha anche lo scopo di effettuare attività di ricerca finalizzata allo sviluppo scientifico e tecnologico nonché al trasferimento delle tecnologie e lo sviluppo di applicazioni nei settori del cinema, della televisione, dei beni culturali, dello spettacolo e della multimedialità.

Il Consorzio si propone, inoltre, di potenziare e sviluppare attività, consulenze e servizi tecnici e manageriali di ricerca applicata nei suddetti settori per conto o su commissione dei soci.


A tal fine il Consorzio può

- a) qualificare la domanda nel settore, favorire la creazione di sbocchi per la stessa e l'innesto di iniziative industriali non conflittuali con quelle dei soci aderenti mediante una azione tendente al trasferimento delle tecnologie
- b) favorire l'interazione tra i dipartimenti delle Università aderenti al Consorzio, gli istituti di ricerca pubblici o privati nel settore e le scuole speciali
- c) mettere a disposizione, a titolo non gratuito, le strutture e le attrezzature per attività di ricerca industriale e di realizzazione di prototipi nel settore.

Art 7 - Attività del consorzio

Il Consorzio si propone di raggiungere le proprie finalità nel settore dei Beni culturali, in particolare del Cinema, della Televisione, del Teatro, della Musica e della Multimedialità, effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

- 1) Promuovere e coordinare la ricerca industriale nel settore
- 2) Sviluppare le attività finalizzate al trasferimento delle tecnologie e allo sviluppo di applicazioni nel settore
- 3) Approntare corsi avanzati e specialistici nonché divulgativi e/o di formazione professionale qualificata nel settore
- 4) Organizzare convegni, congressi e manifestazioni nel settore
- 5) Favorire e coordinare collaborazioni e consulenze con enti internazionali, nazionali e locali ed in generale in attività di pubblico interesse nel settore



Per Copia Conforme

Am

A

- 6) Sviluppare laboratori avanzati nel settore, eventualmente strutturati in reti tematiche con i soci del consorzio
 - 7) Seguire e realizzare lo studio, il progetto, ed il prototipo di beni e prodotti tecnologicamente innovativi nel settore
 - 8) Curare ed incrementare la costruzione di una biblioteca e di un archivio specialistico, e gestire attività editoriali su differenti media nel settore
- Il Consorzio può in ogni caso effettuare ogni attività, anche se non prevista esplicitamente nel presente articolo che sia comunque collegata ai suoi scopi istituzionali.

TITOLO III - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8 Organi

Sono Organi necessari del Consorzio

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio di amministrazione
- c) il presidente
- d) il comitato tecnico - scientifico
- e) il direttore
- f) il segretario generale
- g) il collegio di controllo

CAP 1. L'assemblea dei soci

Art. 9 L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali (o loro delegati) degli Enti, delle Università, dei Centri e delle Scuole di formazione e ricerca nel settore, delle Imprese e loro consorzi, iscritti nel libro dei soci.


Art. 10 Il rappresentante legale di ogni Ente, Università, Centro e Scuola di formazione e ricerca nel settore, Impresa e loro consorzi è componente pro-tempore dell'assemblea dei soci, cessandone l'appartenenza nel momento stesso in cui perde la rappresentanza legale dell'Ente, Università, Scuola, Centro e Impresa rappresentata.

Art. 11 Il legale rappresentante dell'Ente, Università, Centro, Scuola e Impresa può, con delega notarile, nominare un suo delegato nell'assemblea. Il delegato avrà tutte le facoltà e i poteri del legale rappresentante, ma cesserà da tale incarico o per sopravvenuta revoca della delega o perché è terminata la carica e, quindi, la rappresentanza legale del suo delegante. La delega si intende comunque prorogata fino a nomina (che deve pervenire al Sindaco di Amalfi nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea) del nuovo delegato ovvero alla conferma dello stesso delegato.

Art. 12 Il Presidente dell'assemblea è il Sindaco di Amalfi

Art. 13 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti consortili così come definito al titolo 6 ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci quale che sia il numero dei voti consortili presenti rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti consortili presenti e con il consenso di almeno tre Soci. Fanno eccezione le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione dello Statuto, lo scioglimento anticipato e la proroga della durata del Consorzio, che dovranno essere approvate con almeno il 95% dei voti consortili.



Per Copia Conforme
Aeu

A

Il segretario verbalizzante è scelto dal Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione predisposti dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione ovvero il Presidente lo ritengono necessario e quando lo richieda un numero dei soci che rappresenti 20 % dei voti consortili.

L'assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata con preavviso almeno 15 giorni prima. Solo in caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma o fax spedito almeno tre giorni prima della data di convocazione con pari contenuto.

Art 14 L'assemblea


- a) approva la relazione del Consiglio d'amministrazione sull'attività svolta dal Consorzio, il bilancio consuntivo e preventivo e prende atto delle mozioni di indirizzo scientifico predisposte dal Comitato tecnico - scientifico e del parere del Collegio di controllo
- b) delibera su proposta del Consiglio di amministrazione, sull'ammissione di nuovi soci nonché sulla tassa di ammissione, sulla quota di partecipazione e su eventuali obblighi particolari ad essi inerenti
- c) delibera su proposta del Consiglio di amministrazione sulla esclusione dei soci
- d) delibera sulle azioni civili e penali da iniziare per responsabilità degli Amministratori
- e) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice presidente e, su indicazione del Presidente, il Segretario Generale
- f) nomina i componenti permanenti del Comitato tecnico scientifico in caso di dimissioni, su indicazione dei soci promotori.
- g) delibera il numero dei componenti non permanenti nel Comitato tecnico - scientifico in un numero non superiore a sei, i criteri di selezione, le modalità di sostituzione o di integrazione dei componenti non permanenti in presenza di variazioni della composizione sociale e/o di dimissioni.
- h) determina la misura di eventuali compensi ed emolumenti di presenza spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Comitato tecnico - scientifico e gli emolumenti dei componenti il Collegio di controllo.
- i) delibera su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura e le modalità di contributo dovuto dai consorziati per la gestione del Consorzio ovvero le altre misure obbligatorie di sostegno e collaborazione dei consorziati verso il Consorzio, quali esemplificativamente piani di attività congiunte o sviluppo di specifiche attività di studio o ricerca.
- j) delibera su tutti gli argomenti che a norma di statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione

Art 15 La partecipazione alla prima riunione dell'assemblea dei soci comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto ed anche l'impegno per il versamento delle quote consortili previste.

Art 16. L'assemblea, possibilmente nella sua prima seduta, elegge il Consiglio di amministrazione del Consorzio, composto da sei componenti, tutti nella loro qualità di rappresentanti degli enti e delle imprese aderenti al Consorzio. L'assemblea elegge il Presidente, scelto in una terna proposta dai soci rappresentanti delle imprese private, tra qualificati dirigenti - in servizio o in pensione - di aziende pubbliche o private del settore, anche non aderenti al Consorzio. L'assemblea elegge anche il Vice Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentanti degli enti pubblici.

Per Copia Conforme

Alu



il Vice Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentanti degli enti pubblici.

CAP 2. Il consiglio di amministrazione

Art 17 Il Consiglio d'amministrazione è l'organo di gestione del Consorzio. Esso è composto dai sei componenti effettivi e dal Presidente e vanno considerati a tutti gli effetti gli unici amministratori del Consorzio in tutte le ipotesi di legge o regolamento che facciano riferimento a tale figura. Partecipano inoltre al Consiglio d'amministrazione con funzione consultiva il Direttore ed Segretario Generale, quest'ultimo in veste di segretario verbalizzante.

Art 18 L'assemblea dei soci elegge il Consiglio di amministrazione del Consorzio, composto da sei componenti, tutti nella loro qualità di rappresentanti degli enti e delle imprese aderenti al Consorzio. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni


Art 19 Alla carica di componente del consiglio di amministrazione si può essere rieletti per più trienni.

Art 20 La carica di consigliere del Consiglio di amministrazione non prevede compensi, se non diversamente deliberato dalla assemblea

Art. 21 Al Consiglio di amministrazione competono, oltre a quelli devoluti dallo Statuto, i poteri di seguito elencati, ed altresì la facoltà di sollecitare l'iniziativa degli altri organi o di sostituirsi ad essi nell'esercizio delle loro funzioni in caso di inerzia.

Pertanto il Consiglio di amministrazione:

- a) approva e delibera le linee generali dell'attività del Consorzio anche sulla base di studi, elaborazioni e proposte del Comitato tecnico - scientifico
- b) formula e presenta all'assemblea per la definitiva approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo
- c) detta e modifica il regolamento per il funzionamento del Consorzio consentendo l'organizzazione del personale e le norme specifiche per il funzionamento del Consorzio
- d) esamina le domande di ammissione di nuovi soci proponendone all'assemblea l'accettazione nonché l'entità della tassa di ammissione, la quota di partecipazione e gli eventuali obblighi particolari per essi
- e) prende atto e promuove gli adempimenti necessari da parte dell'assemblea al verificarsi di ipotesi di recesso o esclusione dei consorziati dandone comunicazione alla assemblea
- f) decide su eventuali costituzione o partecipazione ad associazioni, comitati, società o altri enti operanti nei settori collegati alle finalità istituzionali del Consorzio
- g) delega, ove lo ritenga necessario, ad uno dei membri compiti di carattere particolare o la trattazione di affari specifici
- h) nomina (o revoca) su proposta del Direttore i componenti non permanenti del Comitato tecnico scientifico sulla base degli indirizzi decisi dall'assemblea
- i) definisce il trattamento economico del Direttore, del Segretario generale e del Presidente del Comitato tecnico-scientifico secondo le modalità ed il contratto per dirigenti aziendali; nel caso in cui questi ruoli vengano ricoperti da figure già in carico presso altre amministrazioni integra opportunamente il trattamento economico e normativo inquadrandolo in quello di dirigente aziendale.
- j) definisce le linee di indirizzo per la definizione del trattamento economico del personale del Consorzio e dei collaboratori esterni che a qualsiasi titolo prestino opera per il Consorzio nonché per la selezione e l'assegnazione delle funzioni ai dipendenti, le promozioni, i



Per Copia Conforme
Acm

- trasferimenti etc. , ed definisce altresì i criteri di esercizio del potere disciplinare da parte del Presidente.
- k) definisce le convenzioni, i contratti ed in genere tutti gli atti che comportano spesa, utile o vantaggio per il Consorzio quando gli stessi non siano riconducibili a decisioni già assunte in sede di definizione di bilancio preventivo, dei budget previsionali di progetto ovvero all'ordinario funzionamento delle attività
 - l) prende atto delle decisioni del Presidente in materie di budget di progetti o attività omogenee nonché in materia di partecipazione a gare di appalto pubbliche o private e richieste di finanziamenti, anche agevolati, necessari per la realizzazione degli scopi del Consorzio
 - m) Il consiglio di amministrazione è competente per l'approvazione di spese che superino 100.000 euro, e comunque per l'approvazione di progetti, di corsi e di iniziative nel settore finanziate in tutto o in parte dal Consorzio.
 - n) delibera sulle liti attive e passive e precisamente sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; designa inoltre gli avvocati incaricati della difesa, tutela o rappresentanza del Consorzio in ogni grado o giurisdizione nonché in ipotesi di arbitrato, conferendo all'uopo incarico al Presidente ovvero al Vice Presidente di sottoscrivere la relativa procura.
 - o) promuove gli atti di esproprio per la occupazione di aree da destinarsi all'utilità del Consorzio.
 - p) delibera sulle materie che gli vengono sottoposte dal Presidente ovvero dal Direttore
 - q) designa su proposta del Presidente i rappresentanti del Consorzio all'interno delle associazioni, comitati, società o altri enti operanti nei settori collegati alle finalità istituzionali del Consorzio.
 - r) Attribuisce, modifica o revoca la qualifica di collaboratore esterno del Consorzio per persone provenienti da altre amministrazioni.

Art 22 Il Consiglio di amministrazione su riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario ovvero su richiesta di un consigliere effettivo o del direttore, previo avviso scritto, anche a mezzo fax o telegramma almeno otto giorni prima.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. E' facoltà del Presidente ammettere alle riunioni, senza diritto di voto, i componenti permanenti del comitato tecnico - scientifico. Ove un consigliere effettivo risulti ingiustificatamente assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, il medesimo consigliere sarà dichiarato decaduto dal Presidente con l'obbligo di convocazione immediata dell'assemblea per la nomina del sostituto.

Art. 23 Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 settembre di ogni anno, in modo da essere trasmesso in tempo utile agli enti per la definitiva approvazione.


Art 24. Nel caso in cui il bilancio non viene approvato dall'assemblea entro il 31 ottobre e nell'ipotesi di una seconda bocciatura, la terza stesura viene affidato ad un "commissario ad acta" nominato dal presidente della Provincia di Salerno.

Art 25. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 15 novembre di ogni anno per essere trasmesso in tempo utile agli enti per la definitiva approvazione. In caso di bocciatura in prima seduta deve essere approvato entro il 15 dicembre con le osservazioni dell'assemblea dei soci. In caso di seconda bocciatura si ricorre ad un " commissario ad acta" nominato dal presidente della Provincia di Salerno.

Art 26. Il compenso del commissario ad acta - è a carico del consorzio - ma è fissato nello stesso atto di nomina da parte del Provincia di Salerno.

Per Copia Conforme

Au



CAP 3. Il Presidente

Art 27. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, cura la corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vigila sull'andamento delle attività e delle procedure del Consorzio, mantiene i rapporti con gli Enti aderenti al Consorzio e promuove incontri e proposte per le attività del Consorzio sviluppando contatti e conoscenze adeguate.

Art.28 Il Presidente è ordinariamente legittimato ad esternare la volontà del Consiglio di amministrazione in tutti i rapporti con terzi. In particolare il Presidente è abilitato a sottoscrivere istanze e richieste di finanziamenti, contratti nonché dichiarazioni attestanti verso organismi pubblici e privati la sussistenza di circostanze o qualità del Consorzio, dei soci consorziati e dei loro amministratori.

Il Presidente sovrintende le attività vigilando su tutti gli adempimenti devoluti alla sua cura ed anche formulando proposte ed esprimendo pareri al Consiglio di amministrazione ed agli altri organi su ogni argomento di sua competenza.

Al Presidente spettano tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio non riservati ad altri organi da parte dello statuto, nonché utili per la realizzazione di programmi ed attività stabiliti dagli organi competenti.

Il Presidente vigila inoltre sul corretto esercizio da parte del Direttore dei poteri attribuiti in via concorrente al medesimo dallo statuto o da altri organi, con facoltà sia di indirizzo che di esercizio concorrente di tali potere.

Il Presidente vigila inoltre sul corretto esercizio da parte del Segretario Generale dei poteri attribuiti in via concorrente al medesimo dallo statuto o da altri organi, con facoltà sia di indirizzo che di esercizio concorrente di tali potere.

Il Presidente può esercitare poteri di altri organi, che questi gli abbiano conferito sia per problemi specifici che su problematiche generali e per un periodo di tempo limitato.


Il Presidente, previo il parere del Direttore e del Segretario Generale, provvede alla definizione d'urgenza su tutte le materie di competenza di altri organi quando egli ravvisa tale necessità; tali suoi provvedimenti, salvi gli effetti già prodotti verso i terzi, dovranno essere ratificati dai predetti organi alla prima riunione utile. Egli esegue la vigilanza amministrativa, contabile e disciplinare ed è responsabile, insieme al Direttore, dell'articolazione e del coordinamento del Consorzio.

Il presidente ha la facoltà di delegare stabilmente i suoi poteri, anche ad altro consigliere effettivo nonché al Direttore, ed ove tali poteri comportino stabilmente la rappresentanza esterna dovranno essere pubblicizzati nei modi di legge.

Inoltre il Presidente

- a) fissa le linee generali delle attività del Consorzio sulla base degli studi, elaborazioni e proposte del Comitato tecnico – scientifico ed , in conseguenza della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sviluppa e cura la relativa attuazione.
- b) propone e predispone contatti per la eventuale partecipazione e costituzione previste dal comma f) dell'art. 21 del presente statuto.
- c) Provvede, salvo il limite massimo di 100.000 euro, in materia di contratti del Consorzio nonché di prestazioni da fornire al Consorzio o a terzi, determinandone le modalità
- d) Definisce, anche sulla base del preventivo approvato dall'assemblea, il budget previsionale di ogni progetto o insieme omogeneo di attività portate avanti dal Consorzio, riferendo al Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
- e) decide sulla partecipazione a gare di appalto pubbliche o private, nonché sulla richiesta di finanziamento, anche agevolati, necessari per la realizzazione degli scopi del Consorzio, riferendo al Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Il Presidente, in particolare, assicura il regolare funzionamento dei servizi del Consorzio e provvede alla sorveglianza della efficienza tecnica del personale e degli strumenti del Consorzio ed è



Per Copia Conforme
Aru

responsabile, insieme al Direttore, della realizzazione di programmi di attività individuati e deliberati dagli organi del Consorzio,

Il Presidente può assumere obbligazioni unicamente in nome del Consorzio e non dei singoli consorziati.

Art 29 In caso di assenza o impedimento temporanei del presidente, tutte le funzioni ed i suoi poteri anche per quanto riguarda la rappresentanza esterna e l'attestazione o certificazione di circostanze di fronte ad Enti Pubblici o privati, sono esercitati dal Vice Presidente ovvero, se anche questi è assente o impedito, dal Direttore.

Nei rapporti con i terzi la sottoscrizione di atti o documenti per conto del Consorzio, ai sensi del presente articolo, farà fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e costituirà legittimo e valido requisito di rappresentazione esterna della volontà giuridica del Consorzio sollevando il terzo da ogni altro obbligo di accertamento e da ogni responsabilità.

Art 30 L'Assemblea elegge il Presidente, scelto in una terna proposta dai soci rappresentanti delle imprese private, tra qualificati dirigenti – in servizio o in pensione – di aziende pubbliche o private del settore, anche non aderenti al Consorzio. Il Presidente dura in carica tre anni

Art 31 Alla carica di Presidente di amministrazione si può essere rieletti per più trienni

CAP 4 Il segretario generale

Art 32 Il segretario generale è l'organo di coordinamento e di collegamento del Consorzio. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ed ha una durata triennale rinnovabile

Art 33 Il segretario generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ed in quest'ultimo organo con le funzioni di segretario.

Art 34. Egli ha la responsabilità organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare ed è responsabile della corretta esecutività degli atti del Consorzio.

Inoltre il Segretario generale :


- a) determina, insieme al Direttore, l'organizzazione delle attività dell'ufficio e dell'orario di servizio del personale compatibilmente con gli accordi contrattuali di lavoro
- b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate relativamente all'ordinario funzionamento del Consorzio e comunque entro il limite di 5.000 euro per ogni singolo atto
- c) conferisce procure ad litem in ogni stato e grado di giudizio o nomina di arbitri previa esecuzione di apposita delibera del Consiglio di amministrazione
- d) attribuisce i trattamenti economici accessori e incentivanti al personale nel limite del 50% della retribuzione base
- e) formula proposte agli altri organi del Consorzio
- f) predispone e cura la partecipazione e la costituzione previste dal comma f) dell'art. 21 del presente statuto.

Tali poteri sono da intendersi delegati e non precludono il concorrente esercizio degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente

Nell'esercizio dei propri poteri il Segretario Generale è investito stabilmente della legale rappresentanza del Consorzio nei confronti di terzi e la sua sottoscrizione fa fede, rispetto ad essi, della sussistenza delle condizioni statutarie previste per il legittimo esercizio dei suddetti poteri e costituirà legittimo e valido requisito di rappresentazione esterna della volontà giuridica del Consorzio sollevando il terzo da ogni altro obbligo di accertamento e da ogni responsabilità

Per Copia Conforme

Alu



CAP 5 Il Comitato Tecnico-scientifico

Art 35 Il Comitato tecnico – scientifico è organo di programmazione del Consorzio. Le Università, i Centri e le Scuole di alta formazione e ricerca nel settore, le imprese e loro consorzi aderenti al Consorzio, dietro richiesta del Consiglio di amministrazione, indicano i consiglieri del Comitato Tecnico – scientifico. Essi si suddividono in consiglieri permanenti, designati dai soci promotori e in consiglieri non permanenti designati dal consiglio di amministrazione. I consiglieri permanenti non hanno scadenza se non quelle derivate da eventuali dimissioni oppure da recesso del socio promotore; i componenti non permanenti hanno durata quadriennale e sono rieleggibili alla scadenza.

Art 36 Il numero dei consiglieri permanenti è pari a sei unità di cui tre indicate dalle Università promotrici, e tre delle imprese pubbliche o private e loro consorzi promotori del Consorzio.

Il numero dei consiglieri non permanenti varia da zero a sei unità. Nell'individuare il loro numero l'assemblea dei soci deve assicurare la presenza nel comitato tecnico – scientifico delle componenti sociali aderenti al consorzio nelle seguenti percentuali:

Università e Centri di Ricerca nel settore	- non superiore al 50%
Imprese e loro Consorzi	- non inferiore al 30%
Scuole di alta formazione nel settore	- non superiore al 20%

Art. 37 Il Comitato Tecnico Scientifico è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei membri e le sue mozioni sono assunte a maggioranza palese dei presenti. Esso è convocato dal presidente del Comitato tecnico – scientifico, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario ovvero su richiesta di un consigliere permanente o del Direttore. Partecipa alle relative riunioni il Direttore del Consorzio con funzioni di coordinamento e proposta, senza diritto di voto.

Il Comitato ha funzioni di sollecitazione e proposta scientifica che esprime attraverso mozioni di indirizzo e relazioni dirette al Consiglio di amministrazione o al Presidente o all'Assemblea dei soci sulle materie che vengono proposte dal Direttore o almeno due componenti.

Il Comitato inoltre :

- da' parere consultivo sulla partecipazione a gare di appalto pubbliche o private nonché sulla richiesta di finanziamenti, anche agevolati, necessari per la realizzazione degli scopi del Consorzio
- definisce forme e modi di collaborazione scientifica con associazioni, società, dipartimenti universitari e enti operanti nei settori collegati alle finalità istituzionali del Consorzio
- suggerisce la programmazione ottimale delle attività del Consorzio ed in particolare:
 - individua le attività del Consorzio finalizzate alla ricerca industriale, al trasferimento delle tecnologie e allo sviluppo di applicazioni
 - dà gli indirizzi scientifici e didattici ai corsi avanzati e specialistici nonché divulgativi e/o di formazione professionale qualificata nel settore
 - programma lo sviluppo di laboratori avanzati nel settore, e fornisce le ipotesi di strutturazione in reti tematiche con i soci del consorzio
 - delinea lo studio, il progetto, ed il prototipo di beni e prodotti tecnologicamente innovativi nel settore
 - fornisce gli elementi per la costruzione e la gestione di una biblioteca, di un archivio specialistico, e delle relative attività editoriali.

Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal presidente del comitato tecnico – scientifico o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere permanente anziano, e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del presidente.

Per Copia Conforme

Aea



Nel caso in cui un consigliere non permanente risulta ingiustificatamente assente per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato, il medesimo consigliere è dichiarato decaduto dal presidente del Comitato tecnico – scientifico e viene dato incarico al Direttore di attivare quanto previsto dallo statuto per la nomina del sostituto.

Art 38 Il Comitato tecnico scientifico elegge il presidente scelto tra i consiglieri del Comitato tecnico - scientifico, dura in carica per quattro anni e può essere rieletto alla scadenza

Art 39 La nomina (o la revoca) dei consiglieri non permanenti nel Comitato Tecnico - scientifico è di competenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio. In caso di dimissione di un consigliere permanente, esso viene sostituito, fino a nuova designazione da parte dell'Assemblea del Consorzio, da un ex-direttore più anziano nella carica ove possibile.

Art. 40 Ai consiglieri del comitato tecnico – scientifico non spetta alcun emolumento o gettone di presenza, ove non venga deliberato diversamente dall'assemblea

Art.41 Il Comitato Tecnico - scientifico designa per un quadriennio il Direttore su proposta del presidente del comitato tecnico scientifico e può essere rieletto alla scadenza.

CAP 6 Il direttore


Art 42 Il Direttore è l'organo tecnico - scientifico del Consorzio. E' nominato dal Presidente del Consorzio su designazione del Comitato tecnico – scientifico.

Al direttore spettano i seguenti poteri:

- a) trasmette le proposte attuative dei progetti fatte dal Comitato Tecnico – scientifico al Consiglio di Amministrazione
- b) attua la programmazione determinata dal Comitato tecnico – scientifico con assegnazione della gestione dei progetti e degli incarichi alle unità produttive del Consorzio nei limiti di budget predefiniti e comunque con poteri di spesa non superiori a 10.000 euro per ogni singolo atto
- c) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate relativamente all'ordinario funzionamento del Consorzio e comunque entro il limite di 2.000 euro per ogni singolo atto
- d) determina, insieme al Segretario generale, l'organizzazione delle attività dell'ufficio e dell'orario di servizio del personale compatibilmente con gli accordi contrattuali di lavoro
- g) verifica e controlla l'attività delle unità produttive e dei risultati anche intermedi conseguiti
- h) formula proposte agli altri organi del Consorzio

Tali poteri sono da intendersi delegati e non precludono il concorrente esercizio degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente

Nell'esercizio dei propri poteri il Direttore è investito stabilmente della legale rappresentanza del Consorzio nei confronti di terzi e la sua sottoscrizione fa fede, rispetto ad essi, della sussistenza delle condizioni statutarie previste per il legittimo esercizio dei suddetti poteri e costituisce legittimo e valido requisito di rappresentazione esterna della volontà giuridica del Consorzio sollevando il terzo da ogni altro obbligo di accertamento e da ogni responsabilità



Art 43. Il Direttore del Consorzio agisce in piena autonomia nello svolgimento del suo incarico, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Tecnico – scientifico ed esegue le deliberazioni dello stesso

Per Copia Conforme
Aur

A

Art 44 Il Direttore del Consorzio partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, pur non avendo diritto di voto

CAP 7 Il Collegio di controllo

Art 45. I rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti pubblici presenti in Assemblea nominano ogni tre anni una commissione composta da cinque funzionari da una lista proposta dagli enti promotori, per il controllo della gestione economica finanziaria del Consorzio. Nella prima riunione il collegio di controllo nomina il presidente nel suo seno.

Art 46 In caso di dimissioni di uno o più componenti del Collegio di Controllo, il sindaco di Amalfi, in qualità di presidente dell'Assemblea, convoca con procedura d'urgenza l'assemblea del Consorzio per procedere alle sostituzioni.

Art 47. Il Collegio di Controllo, può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la nomina di un esperto di tesoreria e bilancio per consulenza occasionale o permanente

TITOLO IV - COLLABORATORI E PERSONALE DEL CONSORZIO

Art 48 I Collaboratori

I collaboratori del Consorzio possono essere:

1. esterni
2. temporanei
3. fissi

Sono esterni coloro che prestano solo saltuariamente la loro collaborazione; sono temporanei coloro che prestano una collaborazione per un periodo inferiore ai tre anni; sono fissi coloro che per requisiti professionali o scientifici e per la natura della collaborazione assicurano una presenza continua di durata superiore ai tre anni.

Su motivata domanda del proponente, il Consiglio di amministrazione del Consorzio approva il programma di collaborazione del Consorzio. Il Consiglio di amministrazione inoltre, ha ampi poteri di modificare in ogni tempo la qualifica di collaborazione, ovvero di revocarla, in relazione allo svolgimento del programma di collaborazione nonché ai programmi di attività del Consorzio.

Art 49 personale

Per lo svolgimento dei suoi fini il Consorzio può assumere proprio personale nonché valersi dell'opera di liberi professionisti e di società, sottoscrivendo apposita convenzione al riguardo.

Art 50 Distacco

Presso il Consorzio può essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente ai soci consorziati; il personale così distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze dei rispettivi enti o imprese che li hanno forniti, ai quali compete il rimborso della relativa spesa, nonché ogni altro eventuale onere fiscale o previdenziale. Per i professori o ricercatori universitari distaccati vale quanto previsto dalla legge 297/99.

Per Copia Conforme

Aru



TITOLO V - AMMISSIONE, RECESSO E ESCLUSIONE, SUCCESSIONE ED OBBLIGHI DEI SOCIArt 51 Obblighi dei soci

I soci del Consorzio sono obbligati:

1. al pagamento della quota di partecipazione in conformità all'art. 5 e 5bis del presente statuto, e della tassa di ammissione per nuovi soci
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Consortili
3. in conformità all'art. 5 e 5bis del presente statuto, al pagamento dei contributi in denaro deliberati dall'assemblea a loro carico per la gestione del Consorzio ovvero all'adempimento delle altre misure obbligatorie di sostegno e collaborazione dei consorziati verso il Consorzio, quali esemplificativamente piani di attività congiunte o sviluppo di specifiche attività di studio e ricerche

Art 52 Ammissione di nuovi soci

Le imprese e gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono avanzare domanda. La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio di amministrazione che, se favorevole al suo accoglimento, la sottopone all'approvazione dell'assemblea. La deliberazione di ammissione diverrà operativa, e sarà annotata sul libro dei soci, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota di partecipazione – che determinerà la misura dei diritti di gestione del nuovo socio –, della tassa di ammissione e di eventuali altri obblighi particolari, tutti deliberati con analitica motivazione. Trascorsi due mesi dalla comunicazione di ammissione, senza che siano state versate le quote di cui sopra e siano stati adempiuti gli obblighi particolari stabiliti dall'Assemblea, la delibera di ammissione perderà i suoi effetti.

Art 53 Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o estinzione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, deve recedere il socio che abbia cessato l'attività nel settore o che sia stato posto in liquidazione.

La dichiarazione di recesso viene indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione con termine di preavviso di sei mesi rispetto al primo gennaio successivo.

E' fatta salva la facoltà di recesso da parte del consorziato dissenziente in merito a gravosi impegni di spesa deliberati dagli Organi consortili. In tal caso la facoltà di recesso verrà esercitata con termine di preavviso di 15 giorni.


L'esclusione è deliberata con la maggioranza di due terzi, su parere del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci nei confronti dei soci che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna, degli accordi pattuiti tra i soci, ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Consortili, quando l'adempimento sia di gravità; in particolare sarà escluso, salvo i maggiori danni, il consorziato, non receduto, che non ottempererà alle deliberazioni di contributi straordinari stabiliti dagli Organi Consortili.
2. non ottemperi alle obbligazioni assunte per suo conto dal Consorzio, fatta salva ogni ulteriore azione.
3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità del Consorzio
4. sia stato dichiarato fallito, o sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa

La perdita di qualità di socio, per qualsiasi ragione, non comporterà il diritto alla liquidazione della quota, né alle restituzioni, né alcun'altra ragione verso il fondo consortile, mentre importerà

Per Copia Conforme

Alu



l'obbligo di pagare i contributi decisi dagli Organi Consortili alla data di esclusione salvo i maggiori diritti.

Art 54 Successione

In caso di trasferimento della titolarità delle quote tra imprese, l'acquirente subentra al posto del consorziato cedente. Tuttavia nel caso in cui sussista una giusta causa, l'Assemblea dei soci, su parere del Consiglio di Amministrazione, può deliberare entro un mese dalla comunicazione di avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

TITOLO VI - IL FONDO CONSORTILE

Art 55 Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

1. dai conferimenti iniziale dei soci promotori,
2. dalle quote di partecipazione e dalla tassa di ammissione versati dai soci successivamente aderenti
3. da eventuali contributi versati dai soci successivamente alla costituzione del Consorzio
4. da eventuali contributi e da elargizioni corrisposti dallo Stato, dalla Unione Europea, da Enti Pubblici e Privati, e da Imprese in qualsiasi forma
5. da utili del Consorzio o da proventi derivanti da contratti di studio o di ricerca
6. dai beni acquistati con entrate consortili
7. da ogni altra legittima entrata

Il fondo consortile iniziale, costituito dalle quote di partecipazione dei soci promotori, risulta di L. 500.000.000 e viene sottoscritto nel seguente modo:

1. L. 35.000.000 dal Comune di Amalfi
2. L. 35.000.000 dal Comune di Valmontone
3. L. 300.000.000 in parti uguali dagli altri enti promotori, ed in particolare dalla Provincia di Salerno, dalla Regione Campania e dalla Regione Lazio
4. L. 100.000.000 dalla RAI S.p.A.
5. L. 30.000.000 in parti uguali dalle tre università promotrici, costituito da apporti immateriali e scientifici derivanti dalle prestazioni ed opere intellettuali già fornite nel campo della progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca nel settore dell'alta formazione.

Art 56 Dotazione consortile

La dotazione consortile è il riferimento da cui si individua, con le modalità di cui ai commi successivi la misura dei diritti di partecipazione di ciascun socio al Consorzio.


La dotazione consortile è costituita dai contributi inizialmente apportati dalle università e dagli altri soci fondatori, nonché dalle somme versate dai soci successivamente aderenti a titolo di quote di partecipazione, con esclusione dei contributi in conto fondo consortile successivamente versati dai soci promotori o successivamente aderenti, e dalla tassa di ammissione versata dai soci successivamente aderenti.

La dotazione consortile è convenzionalmente ripartita, qualunque sia il suo ammontare, in diecimila voti consortili attribuiti a ciascun socio in proporzione al contributo iniziale o alla quota di ammissione versata salvo le precisazioni relative alle università e alle imprese e loro consorzi di cui appresso riportate

Per quanto riguarda le imprese e loro consorzi, ai sensi della legge 297/99, la loro partecipazione totale al fondo consortile non potrà essere inferiore al 30% totale (tremila voti consortili) e sarà ripartita in proporzione ai contributi inizialmente sottoscritti dalle imprese soci promotori e alle quote di partecipazione versate dalle imprese soci successivamente aderenti.

Per Copia Conforme

Alu



Per quanto riguarda le università, in applicazione del principio sancito dall'art 5 bis e alla legge 297/99 la partecipazione delle università è fissata in parti uguali nella misura del 9% totale (900 voti consortili) indipendentemente dal fondo sociale iniziale e non potrà comunque, anche a seguito di nuove adesioni, scendere al di sotto di detta soglia minima.

Pertanto sulla base del fondo consortile iniziale i voti consortili sono i seguenti:

Università 9% ; Imprese 30% ; Enti 61%

TITOLO VII - ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

Art 57 Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude con il 31 dicembre del primo anno di attività

Non avendo il Consorzio scopo di lucro al termine di ogni esercizio gli eventuali utili conseguiti rimarranno in riserva nel fondo consortile per essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art 58 Libri del Consorzio

Oltre ai libri e alle scritture contabili richieste dalla legge il Consorzio deve tenere a) il libro dei soci; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato tecnico - scientifico e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio di Controllo. I libri sono depositati nella sede sociale e sono tenuti a cura del Segretario Generale.

Art 59 Estratti

I soci hanno diritto di esaminare i libri di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. precedente e di ottenerne estratti a loro spese

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art 60 Scioglimento

Il Consorzio si scioglie:


1. Per il decorso del tempo stabilito per la sua durata
2. Per il conseguimento dell'oggetto o per la impossibilità di conseguirlo
3. Per la volontà unanime dei soci
4. Per deliberazione dell'assemblea, presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 95% dei voti consortili, se sussiste una giusta causa
5. Per provvedimento della autorità governativa

Art 61 Liquidazione

Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nominerà un liquidatore scelto in una rosa di tre nomi proposti dal Presidente. Al Liquidatore spetteranno ipso jure tutti i poteri necessari per le operazioni di liquidazione. Soddisfatti i creditori, il liquidatore procederà a ripartire il residuo patrimonio nel seguente modo: rimborsati, in toto o pro quota i soci promotori e quelli aderenti dell'ammontare versati durante la vita del Consorzio, l'eventuale supero verrà devoluto alle Università o ad altro ente scientifico con espressa destinazione a finalità di ricerca.

Nessun'altra somma, che non sia di rimborso di quanto versato a titolo di contribuzione ordinaria e straordinaria, potrà essere restituita ai soci.

L'operato del liquidatore confluirà in un bilancio finale da approvato da parte dell'Assemblea, che deciderà anche per la devoluzione del supero.



Per Copia Conforme

Am

A

Con la nomina del liquidatore cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato tecnico – scientifico, del Direttore e del Segretario generale.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art 62 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile ed alla normativa vigente

Art 63 Norma transitoria

In deroga a quanto sopra previsto ed in sede di prima applicazione del presente Statuto si conviene quanto segue:

- il direttore del Consorzio per il primo quadriennio è il prof. Gennaro Petraglia, con effetto immediato e previa accettazione della carica
- i consiglieri permanenti del Comitato tecnico – scientifico designati dalle imprese sono dr. Giampaolo Sodano, dr Antonio Bottiglieri e dr Vittorio Nevano con effetto immediato e previa accettazione della carica
- i consiglieri permanenti del Comitato tecnico – scientifico designati dalle Università sono Prof. Genoveffa Tortora per l'Università di Salerno , prof. Giuseppe Acocella per l'Università di Napoli "Federico II" , e prof. Ferruccio Marotti per l'Università di Roma "La Sapienza" con effetto immediato e previa accettazione della carica.
- I legali rappresentanti (o delegati) degli enti aderenti al consorzio sono autorizzati a sottoscrivere eventuali modifiche di natura formale in fase di stipula dello statuto, che non ne inficiano il contesto legalmente approvato

Per Copia Conforme
Am

